



www.icsmameli.edu.it
e-mail: naic8ap00v@istruzione.it
Pec: naic8ap00v@pec.istruzione.it
Tel.: 0818291507

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE GOFFREDO MAMELI

NAIC8AP00V
C.F. 92018580636
Nola (NA) – 80035 Via Vetrai, 6

Lotto CIG Z242E30B12

Contratto finalizzato alla prestazione di servizi di formazione rivolto al personale docente
tra

Parte venditrice

La società **INFOSYS TEAM S.R.L.** di seguito denominata “Prestatore” con sede in Napoli in viale Michelangelo, 80 iscritta al n. 805485 del registro delle imprese P.iva n. 06268691216 in persona del sottoscritto suo legale rappresentante Guillari Francesco o suo delegato Salvatore Guillari

e

Parte acquirente

Istituto Comprensivo Statale “G. Mameli” di seguito denominata “Committente” con sede a Nola (NA), alla Via Vetrai, 6 Cod.Fisc. 92018580636, nella persona della sottoscritta dott.ssa Concetta De Crescenzo, Dirigente Scolastico si conviene e si stipula quanto segue:

premesso che

- quest' Istituto scolastico ha necessità di stipulare un contratto per la conduzione di un corso di formazione a distanza di 8 ore da tenere on line al personale docente sulla piattaforma Google G-Suite attiva presso l'Istituzione Scolastica;
- è stato acquisito protocollo n. 1600 del 06/07/2020 il preventivo del Prestatore che è parte integrante del contratto;
- è stata disposta delibera a contrarre n. 28 del 07/09/2020;
- la determinazione della spesa massima stimata per la fornitura in oggetto risulta finanziariamente compatibile con l'effettiva capienza del Programma Annuale e. f. 2020;
- il Dirigente Scolastico può effettuare ordini diretti inferiori ai diecimila euro come previsto dal Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
- il valore della fornitura in oggetto è di euro 462,96 IVA esclusa, e, pertanto, si può procedere all'ordine diretto;

ART. 1 PREMESSE

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Il presente contratto, relativo un corso di formazione a distanza di 8 ore da tenere on line al personale docente sulla piattaforma Google G-Suite, costituisce l'unico documento efficace tra le parti e sostituisce ogni altro accordo scritto e intesa verbale tra le stesse.

ART. 2. INCARICO

Il committente affida alla VIRIDIANA **INFOSYS TEAM S.R.L.** la realizzazione di un corso di formazione a distanza di 8 ore da tenere on line al vs. personale docente sulla piattaforma Google G-Suite.

ART. 3. COSTI PREVENTIVATI

Il costo del corso è definito in € 462,96 (quattrocentosessantadue,96) oltre IVA come per legge, come riportato nel preventivo di spesa che costituisce parte integrante del presente contratto, ed interamente accettato dal Committente. Il compenso sarà liquidato sulla base delle ore effettivamente svolte entro 30 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione di una relazione finale sull'attività svolta, su rilascio di fattura elettronica (nella fattura deve essere indicato lo split payment) e disponibilità finanziaria. Il CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFV6X9

ART. 4. DURATA, CONCLUSIONE E RECESSO DAL CONTRATTO

a) Questo contratto è effettivo a decorrere dal 07/09/2020 e rimarrà valido fino a diversa comunicazione di una delle parti o comunque fino al termine concordato dell'erogazione dei servizi (14/09/2020). Fa parte integrante del contratto il calendario e il programma concordato e acquisito agli atti. Nel caso una parte desiderasse l'annullamento, dovrà far pervenire esplicita comunicazione scritta tramite raccomandata A/R presso il recapito dell'altra parte.

b) In caso di disdetta o recesso prima della scadenza, non viene rimborsato l'importo per i servizi già effettuati. Il Committente è tenuto a pagare i corrispettivi specificati nel modulo d'ordine firmato dallo Stesso per tutta la durata minima del contratto.

ART. 5. OBBLIGHI DEL PRESTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

- a) Il Prestatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
- b) Il Committente si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- c) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, così come previsto ex art. 3, numero 8, capoverso 9-bis, L. n. 136/2010, come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito in Legge n. 217/2010.

ART. 6. DEROGHE

La prestazione dovrà essere svolta personalmente dall'esperto indicato nel preventivo. In caso di sopraggiunti motivi che impedisca all'esperto di completare l'attività prevista, è data facoltà al prestatore di chiedere al Dirigente scolastico la sostituzione con altro esperto unitamente alla trasmissione del curriculum e di altra eventuale documentazione utile al fine di valutare ed eventualmente autorizzare le sostituzioni richieste. Qualora la prestazione fornita dall'esperto risulti non conforme a quanto previsto dal presente contratto, il dirigente potrà chiedere di ottemperare agli impegni contrattuali nelle modalità e quantità di prestazioni previste, ovvero potrà risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 8. LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- a) Il Committente mantiene la piena titolarità dei dati pubblicati, assumendo ogni responsabilità in ordine al loro contenuto, con espresso esonero del Prestatore da ogni responsabilità ed onere di accertamento e/o controllo al riguardo. Il Prestatore, pertanto, declina ogni responsabilità sui dati pubblicati (con "dati" si intende, a titolo d'esempio non esaustivo: fotografie, loghi, marchi, immagini, testi, filmati, file audio, documenti, grafici, schemi, progetti, ecc.), siano anch'essi sensibili o personali.
- b) Il Prestatore perciò, pur adoperandosi affinché ciò non avvenga, non può essere ritenuta responsabile in alcun caso per l'uso di dati, consegnati e/o richiesti dal Cliente, che fossero, all'insaputa dell'Prestatore stessa, coperti da copyright.
- c) Il Committente utilizza i servizi a proprio rischio; il Prestatore non è responsabile nei confronti di alcuna parte per controversie legali, civili o amministrative, danni indiretti, specifici, incidentali, punitivi, cauzionali o consequenziali (a titolo esemplificativo ma non esclusivo: danni in caso di impossibilità di utilizzo o accesso ai servizi, perdita o corruzione di dati, di profitti, di clientela, interruzioni dell'attività o simili), causati dall'utilizzo o dall'impossibilità di utilizzare i servizi e basati su qualsiasi ipotesi di responsabilità, inclusa la violazione di contratto, la negligenza, o altro, anche nel caso in cui il Prestatore sia stata avvisata della possibilità di tali danni e nel caso in cui una clausola prevista dal presente contratto non abbia posto rimedio.
- d) Il Prestatore non può essere ritenuta responsabile per brevi malfunzionamenti dei servizi, causati da problemi tecnici su macchinari, server, router, linee telefoniche, reti telematiche, ecc.,.
- e) Non sono attribuibili al Prestatore malfunzionamenti dei servizi, perdite di dati, diffusione accidentale di dati personali o sensibili, e qualsiasi altro tipo di danno verificatosi a seguito di attacchi da parte di pirati informatici, ladri, hacker, cracker, virus, ecc.
- f) Il Prestatore non assume alcuna responsabilità per disservizi, interruzioni dei servizi e/o danni imputabili a causa di forza maggiore, quali incidenti, incendi, esplosioni, scioperi, serratte, terremoti, disastri, alluvioni, sommosse, ed altri eventi di difficile o impossibile previsione che impedissero, in tutto o in parte, di adempiere nei tempi o nei modi concordati ai termini di contratto.
- g) Il Prestatore non è responsabile del malfunzionamento dei servizi a causa di non conformità e/o obsolescenza degli apparecchi dei quali il Committente o terze parti sono dotati.
- h) Nel caso in cui il Committente operasse modifiche di qualsiasi tipo ai servizi offerti (a titolo indicativo non esaustivo: modifiche al codice, alla disposizione delle directory e/o dei file, ai nomi dei file, ecc.), il Prestatore non può ritenersi responsabile per gli eventuali danni arrecati o malfunzionamenti. Se il Committente richiederà assistenza per risolvere danni da lui o da terzi causati, saranno applicate le tariffe in uso dal Prestatore nel periodo in corso.

- l) Qualora una limitazione, esclusione, restrizione o altra disposizione contenuta in questo contratto sia giudicata nulla per un qualsivoglia motivo da parte del Foro competente e il Prestatore diventi di conseguenza responsabile per perdita o danno, tale responsabilità, in sede contrattuale, civile o altro, non potrà eccedere il prezzo di listino applicato dal Il Prestatore per il tipo di servizio venduto.

ART. 9 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati ed informazioni di cui il Prestatore entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto divieto alla loro divulgazione.

ART. 10 TRATTAMENTO DATI

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, come integrato e/o modificato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del Contratto circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali.

Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto, sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza

ART. 11 CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli.

ART. 12 CODICE REGOLAMENTO PUBBLICI DIPENDENTI

In ottemperanza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 154 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (13G00104) “ (GU n.129 del 4-6-2013:

- è stato consegnato e sottoscritto il codice di comportamento al Prestatore;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento il presente contratto è da ritenersi nullo.

ART. 13 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicheranno le norme del codice civile per la medesima fattispecie.

ART. 14 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Le spese per la eventuale registrazione del presente contratto sono a totale carico del Prestatore.

ART. 15 ACCETTAZIONE

Il presente contratto, che si compone di n. 05 (cinque) pagine, viene redatto in duplice originale, trattenuto in originale per ciascuna parte contraente. Ai sensi e per gli effetti di legge, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli del presente contratto e di approvarli.

Nola, 03 settembre 2020

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Infosys Team

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Concetta De Crescenzo